

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SANITA' ANIMALE E ZONOSI

Approvato dal Collegio dei docenti in data 20/10/2023 e trasmesso in visione al prossimo Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 – Aree di afferenza e Settori Scientifico disciplinari
- Art. 4 – Caratteristiche generali
- Art. 5 - Organi del Corso di dottorato: Collegio dei Docenti e Coordinatore
- Art.6 – Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio
- Art. 7 – Supervisor
- Art. 8 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso
- Art. 9 – Attività di formazione
- Art. 10 – Attività di studio e ricerca all'estero
- Art. 11 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno successivo e all'esame finale
- Art. 12 – Conseguimento titolo
- Art. 13 – Diritti e doveri del dottorando
- Art. 14 – Attività di tutorato, didattica integrativa e attività compatibili
- Art. 15 – Modifica del Regolamento
- Art. 16 – Norme finali e di rinvio

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di dottorato in “Sanità Animale e Zoonosi”

Art. 2 – Obiettivi

Ad integrazione degli obiettivi generali dei Corsi di dottorato come indicati nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, il Corso di dottorato in “Sanità Animale e Zoonosi” si pone come obiettivi specifici la formazione di figure dotate di alta professionalità ed autonomia, in grado di assumere responsabilità dirette in tutte le emergenze sanitarie per le quali si rende necessaria una gestione del rischio che tenga conto delle interazioni fra uomo e animale. Molti organismi patogeni pericolosi per l'uomo provengono dal serbatoio animale, qualificandosi come agenti zoonosici. Il concetto di “One Health”, evocato dalle grandi organizzazioni internazionali di sanità, trova continue conferme nelle emergenze sanitarie susseguitesi negli ultimi anni. In questo scenario il veterinario assume un ruolo primario nella gestione della problematica sanitaria. Sulla base di queste premesse, il corso di Dottorato di Ricerca in “Sanità animale e Zoonosi” ha la finalità di formare allievi di elevato profilo professionale, capace di interagire con tutti i livelli della Sanità con elevata competenza e professionalità.

Art. 3 – Aree di afferenza e Settori Scientifico disciplinari

1. L'area o le aree di riferimento del corso è 07 (Scienze agrarie e veterinarie).
2. I settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato sono: VET02, VET/03, VET04, VET05, VET06, MED44.

Art. 4. – Caratteristiche generali

1. Il Corso di dottorato ha durata triennale. Ogni anno viene emesso un bando per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Il bando di ammissione viene pubblicato sul sito dell'Università in italiano e in inglese, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.
3. Al corso di dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
4. Le lingue ufficiali del Corso di dottorato sono l'italiano e l'inglese.
5. Gli studenti stranieri sono comunque tenuti ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.
6. Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana o, a seguito di richiesta formale e motivata del candidato, nella lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Il candidato dovrà, comunque, dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua inglese.
7. Il candidato può scrivere la tesi di Dottorato in italiano o in inglese oppure in altra lingua, d'intesa con il supervisor, e approvato dal Collegio dei docenti.

Art. 5 – Organi del Corso di dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) Il Collegio dei docenti
 - b) Il Coordinatore

Il Collegio dei Docenti è composto da un numero minimo di dodici componenti di cui almeno la metà devono essere professori di prima e seconda fascia appartenenti a settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

I membri del Collegio dei Docenti devono garantire una qualificazione scientifica accertata per i ricercatori dal possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla funzione di professore di seconda fascia e per i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza

Possono far parte del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato docenti e ricercatori delle sedi convenzionate, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio dei docenti deve appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Nella convenzione sarà stabilito l'apporto in termini di docenza che dovrà essere garantito dalla sede convenzionata del dottorato, fermo restando il possesso del requisito del numero minimo di docenti, di cui una metà ricercatori.

La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti di un Corso di Dottorato deve essere corredata dal *curriculum vitae*, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei docenti di altri dottorati sul territorio nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve essere allegato alla domanda di ammissione il

nulla osta dell'istituzione di appartenenza. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione, valuta la produzione scientifica del soggetto, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni e, verificata la coerenza della sua attività scientifica rispetto agli obiettivi formativi del corso, ammette o respinge la richiesta con giudizio motivato.

La riunione del Collegio è validamente costituita se vi ha preso parte la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Il Collegio dei docenti definisce le direttive generali del corso, in particolare:

a) propone le attività didattiche e scientifiche del corso;

b) attribuisce ogni anno i compiti didattici ai membri del Collegio. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 240 del 2010;

c) entro tre mesi dall'inizio del corso approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e designa per ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori di elevata qualificazione scientifica e/o professionale, di cui almeno uno obbligatoriamente individuato tra i componenti del Collegio. Il supervisor ha il compito di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione didattica e scientifica.

Il supervisore informa il Collegio degli avanzamenti nell'attività di ricerca e su eventuali problemi ed esigenze relative alla ricerca stessa, nonché sull'eventuale proposta di autorizzazione allo svolgimento all'estero di una parte dell'attività di ricerca del dottorando ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 226/21, sulla quale si esprimerà il Collegio dei docenti;

E' possibile proporre uno o più co-supervisori interni o esterni che seguono le attività di ricerca del dottorando durante lo svolgimento del corso.

d) al termine di ogni anno, il Collegio dei Docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso, valutando l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo dottorando, sulla base di una relazione scritta presentata dallo stesso dottorando ed eventualmente mediante la previsione di una discussione orale. L'allievo che non superi la prova di ammissione al proseguimento del corso di dottorato, può essere ammesso con riserva da sciogliersi entro il primo trimestre dell'anno successivo;

e) rilascia il nulla osta ai dottorandi per lo svolgimento, quale parte integrante del processo formativo e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa, dell'attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché per compiti di didattica integrativa, previa definizione del numero massimo di ore, comunque non superiore a quaranta in ciascun anno accademico, e sentito il parere del Dipartimento;

f) indica al Rettore una rosa di nominativi dei docenti componenti della Commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato, dei docenti valutatori e dei docenti componenti la Commissione finale per la discussione pubblica dell'elaborato di tesi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca;

g) elegge il Coordinatore, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti del Collegio. Il coordinamento del collegio è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o per motivata indisponibilità, ad un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per

l'accesso alla funzione di professore di prima fascia. In caso di dimissioni o di impossibilità del coordinatore a svolgere tale funzione, procede nel più breve tempo possibile alla nomina del nuovo Coordinatore. In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità del coordinatore, le funzioni di coordinamento sono assunte dal professore più anziano in ruolo.

L'elezione del Coordinatore del corso è indetta dal Decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno.

All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.

Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. Può essere rinnovato per un ulteriore triennio. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non conclusi dello stesso corso. A seguito della nomina del Coordinatore, la sede amministrativa del dottorato coincide con il Dipartimento di afferenza dello stesso.

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso. Il Collegio deve essere, inoltre, convocato quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato, cura la predisposizione delle schede di valutazione del dottorato da inviare al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima o seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art.6 – Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

La rappresentanza dei dottorandi nel Collegio è composta da 1/6 dei dottorandi iscritti con valore approssimato all'unità superiore. Il Collegio dei docenti nomina una commissione elettorale, che organizza le elezioni. La Commissione convoca i dottorandi per la presentazione delle candidature e le votazioni.

Art. 7 – Supervisor e co-supervisor

1. Il Collegio dei Docenti individua un Supervisor, interno ed eventualmente anche uno esterno al Collegio dei Docenti, per ciascun dottorando.
2. Il Supervisor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.
5. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un Supervisor che non ottemperi a tali obblighi,
6. Il co-Supervisor, interno o esterno al Collegio dei Docenti, ha il compito di collaborare con il Supervisor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche.

Art. 8 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso

I requisiti di ammissione al Corso di dottorato in Sanità Animale e Zoonosi sono quelli previsti nell'art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca come da Decreto Rettorale 1867 del 17.05.2022 e secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

Art. 9 – Attività di formazione

La formazione del Corso di Dottorato di Sanità Animale e Zoonosi prevede attività didattica strutturata per un totale di 40 CFU, distribuiti in diversi insegnamenti che garantiscono un'ampia piattaforma multi- ed inter-disciplinare garantita dalla confluenza di aree strategiche della formazione medica veterinaria (malattie infettive, malattie parassitarie, sicurezza alimentare, fisiologia e terapia e clinica medica e chirurgia) e di medicina del lavoro. Il percorso formativo post-laurea privilegia la formazione di una cultura di base ampia ed interdisciplinare, ed è caratterizzato da una forte vocazione internazionale, affidando corsi e seminari ad eminenti ricercatori stranieri e favorendo stage all'estero degli studenti.

E' prevista inoltre, in ottemperanza alle indicazioni della normativa vigente, attività didattica trasversale inerente le seguenti attività:

1. L'attività di formazione linguistica prevede lo svolgimento di attività didattica e seminariale in lingua inglese con docenti/ricercatori stranieri. Sarà effettuata periodicamente la lettura di review o mini-review in lingua inglese con cicli periodici di journal class. Sarà inoltre prevista la stesura di lavori scientifici "writing on sciences". Inoltre, saranno organizzati cicli di conversazione in lingua inglese con lettori/ricercatori madre-lingua. Laddove siano attivati dall'Università corsi di formazione linguistica, la frequenza di tali corsi sarà consigliata agli studenti del Corso che non abbiano abilità linguistiche avanzate.

2. L'attività di formazione informatica prevede l'uso di strumenti del pacchetto Office (World, Excel), nonché la creazione e gestione di database e data mining con software tipo Access o Bionumerics. E' inoltre previsto l'uso di software bio-informatici di tipo Geneious o DNASTAR.

3. Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento. Il Corso di Dottorato prevede l'introduzione degli studenti alla scrittura e presentazione di progetti e application per bandi italiani e europei. Gli studenti saranno inoltre responsabilizzati mediante affidamento di linee di ricerca dei progetti in essere presso le strutture del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Laddove siano attivati dall'Università corsi di formazione inerenti la gestione e conoscenza dei sistemi della ricerca, la frequenza di tali corsi sarà consigliata agli studenti del Corso

4. Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. È prevista attività seminariale con docenti esterni per illustrare gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale.

Art. 10 – Attività di studio e ricerca all'estero

Nel corso del secondo anno - e, se giustificato dal progetto di tesi, del terzo anno - ciascuno degli iscritti è tenuto a trascorrere all'estero un periodo di studio e ricerca superiore a 3 mesi e per un massimo di 18 mesi autorizzato dal Coordinatore e di norma svolto continuativamente in un'unica sede o in sedi in cui la ricerca da svolgere sia strettamente collegata alle attività di ricerca del

dottorato. Sono previste deroghe in caso di frequenza senza fruizione della borsa o per giustificati motivi previo parere positivo del Collegio dei Docenti.

Nel caso in cui tale periodo abbia una durata superiore sei mesi, l'autorizzazione è deliberata dal Collegio dei docenti. Il periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.

Art. 11 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale

Per il passaggio dal primo al secondo anno e al terzo anno di corso sono necessari:

- la frequenza assidua alle attività del corso di dottorato così come stabilita dal Collegio dei docenti. Tale attività pari a 1500 ore annuali è accertata dalla compilazione di un registro delle attività.
- un giudizio positivo nella valutazione complessiva di fine anno, consistente nella presentazione di una relazione e un colloquio sulle attività svolte durante l'anno e che tiene anche conto degli esiti delle verifiche eventualmente sostenute.

Per l'ammissione all'esame finale:

- il dottorando entro la fine del terzo anno (e comunque prima dell'esame di valutazione finale) deve avere almeno due pubblicazioni (anche in corso di stampa o sottomesse) su riviste scientifiche internazionali soggette a peer review, di cui almeno in una deve comparire come primo o secondo autore;
 - entro il mese di maggio dell'ultimo anno di corso, il dottorando effettua, secondo le modalità concordate con il supervisore, la "presentazione preliminare della tesi";
 - il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del supervisore, e degli eventuali co-supervisori, esprime un giudizio per ciascun dottorando e, in relazione ai dottorandi che abbiano conseguito risultati di adeguato valore scientifico individua almeno due valutatori che saranno nominati dal Rettore;
 - il dottorando, dopo essere stato informato in merito ai nominati, invia il manoscritto della tesi o una versione digitale, allegando una relazione sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni, ai valutatori preventivamente contattati dal supervisore o dal Coordinatore con la richiesta di valutare la tesi, di esprimere, entro 30 giorni, un giudizio analitico e di trasmettere un rapporto con commenti, suggerimenti per eventuali miglioramenti;
 - ai valutatori spetta anche il compito di proporre l'ammissione del dottorando alla discussione pubblica oppure il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi nel caso ritengano necessari approfondimenti e/o integrazioni e/o correzioni del lavoro di ricerca;
- Trascorso tale periodo, la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.
- la tesi di dottorato viene discussa nei sei mesi successivi alla conclusione dell'ultimo anno.
 - per le scadenze si rimanda all'art. 6 del Regolamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato di Ricerca, come da Decreto Rettorale 1867 del 17.05.2022, come recepito nelle indicazioni degli uffici competenti.

Art. 12 – Conseguimento titolo

1. La Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, indicata dal Collegio dei docenti è nominata dal Rettore osservando al riguardo quanto previsto dall'art.6 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di ricerca;
2. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte dei commissari ad essere presente nella sede di convocazione per l'espletamento dell'esame finale è prevista la possibilità che la riunione della

Commissione si svolga in video conferenza. In tal caso è necessario siano presenti in sede almeno 2 Commissari.

Art. 13 – Diritti e doveri del dottorando

Ciascun dottorando è tenuto a:

- programmare con il supervisore le cadenze temporali con cui incontrarsi;
- concordare per iscritto con il supervisore, prima della fine del primo trimestre, un piano di lavoro e gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti durante il primo anno;
- seguire il programma di formazione scientifica secondo quanto concordato con il supervisore;
- mantenere lo sviluppo del progetto di ricerca in base agli obiettivi concordati e presentare le relazioni scritte secondo i tempi concordati;
- prendere l'iniziativa di sollevare problemi o difficoltà incontrati con il proprio supervisore e, in casi estremi, con il Coordinatore.

I dottorandi devono inoltre attenersi alle procedure fissate dal Collegio dei docenti in relazione alle attività correlate alla formazione.

Il dottorando può contemporaneamente essere iscritto ad una Scuola di specializzazione (DM 226 del 14/12/2021 art.7). La frequenza congiunta del corso di Specializzazione e di dottorato è subordinata all'approvazione da parte dei due organi deliberanti. È richiesto, infatti, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima.

Gli iscritti a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno ottenere il congelamento dell'avvio delle attività di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell'ambito della durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti. (commi 12 e 13 dell'art 8 del regolamento di ateneo vigente)

Art. 14 – Attività di tutorato, didattica integrativa e attività compatibili

Come previsto dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

Art. 15 – Modifica del Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Collegio dei Docenti e trasmessa al Dipartimento per conoscenza.

Art. 16 – Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, come da Decreto Rettorale 1867 del 17.05.2022, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.